



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Quanto incide un'auto potente sulla dichiarazione redditi?

Autore: Redazione | 02/04/2017



*L'auto di grossa cilindrata consente all'Agenzia delle Entrate di presumere un reddito superiore rispetto a quello dichiarato, in quanto è elemento indicatore di capacità di spesa.*

Chi compra beni di lusso come case e auto di grossa cilindrata deve poter giustificare, al fisco, da dove provengono i soldi usati per l'acquisto: trattandosi, infatti, di beni che da soli indicano una «elevata capacità di spesa», possono

essere utilizzati dall'Agenzia delle Entrate come elementi di prova per procedere a un accertamento fiscale (cosiddetto «**accertamento sintetico**»). È quanto chiarito dalla Commissione Tributaria Regionale di Roma con una recente sentenza **[1]**. La pronuncia finisce per mettere in guardia tutti coloro che, innamorati delle prestazioni dei motori, si chiedono **quanto incide un'auto potente sulla dichiarazione dei redditi**.

Lo stesso discorso, però, può essere fatto anche per l'acquisto di una casa, anch'essa considerata bene di lusso, in grado di denunciare una elevata capacità contributiva.

Ma procediamo con ordine e vediamo quali sono i rischi ad **intestarsi un'auto di grossa cilindrata**.

Quando si acquistano case ed auto potenti, si accende il campanellino d'allarme dell'Agenzia delle Entrate. Ad esempio, l'**auto di grossa cilindrata** è indice di **maggior reddito** fino a prova contraria del contribuente. Prova che, quindi, anche a distanza di diversi anni, il contribuente deve essere in grado di fornire, altrimenti l'accertamento è automatico. Questo perché al fisco basta individuare gli indicatori di capacità di spesa per poter procedere a ricostruire il reddito del contribuente. Spetta invece a quest'ultimo dimostrare da dove provengono i soldi usati per intestarsi l'auto potente.

Se l'Agenzia delle Entrate si accorge che c'è qualcosa che non va nella **dichiarazione dei redditi** è perché ha messo sulla bilancia quanto dichiarato dal contribuente con quanto da lui acquistato: tale analisi (secondo una massima di comune esperienza, secondo cui: «tanto esce, tanto deve entrare») viene effettuata dal cosiddetto **redditometro**. Ebbene, se il redditometro riscontra uno scostamento di oltre il 20% tra i dati riportati nella dichiarazione dei redditi e i beni acquistati, scatta l'accertamento. L'unico modo per il contribuente di salvarsi è dimostrare che i redditi utilizzati sono **esenti** (e, quindi, non andavano riportati nella dichiarazione dei redditi: si pensi alla vincita al gioco) oppure regalati da terzi (si pensi alla **donazione di un familiare**). In entrambi i casi, però, bisognerà dimostrare tali fatti non con testimoni, ma con documentazione, preferibilmente di tipo bancario (estratti conto con la prova della tracciabilità della provenienza del

denaro).

Detto ciò è facile comprendere il principio enunciato dalla Commissione tributaria capitolina: è legittimo l'accertamento con metodo sintetico se il contribuente non prova che il maggior reddito legato alle spese per l'acquisto e la gestione dell'auto di grossa cilindrata è costituito in tutto o in parte da introiti esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o che gli esborsi sono stati eseguiti da altri soggetti.

Anche la Cassazione è dello stesso avviso e, in passato **[2]**, ha sostenuto che l'unico compito dell'Agenzia delle Entrate è individuare gli elementi indicatori di capacità di spesa. Spetta poi al contribuente difendersi dimostrando il contrario.

Ed è sempre la Cassazione a ricordare che «l'accertamento con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare che il maggior reddito è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, a condizione che l'entità di tali importi e la durata del loro possesso risultino da idonea documentazione (cosa non avvenuta nel caso esaminato dalla commissione)».

## **Note**

**[1]** CTR Roma, sent. n. 545/17. **[2]** Cass. sent. n. 21661/10. **[3]** Cass. ord. n. 916/16. *Autore immagine: 123rf com*